

Elena Zucconi Galli Fonseca

DIRITTO DELL'ARBITRATO

AGGIORNAMENTO N. 2

22 Giugno 2017

Bononia University Press

L'editore mette a disposizione sul sito www.buonline.com nella sezione **download** i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione.

Bononia University Press
Via Ugo Foscolo 7, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

© 2016 Bononia University Press

ISBN 978-88-6923-070-7

www.buonline.com
info@buonline.com

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Impaginazione: Design People (Bologna)

Stampa: Global Print (Gorgonzola, Milano)

Prima edizione: gennaio 2016

AGGIORNAMENTO N. 2

22 giugno 2017

I. Novità in tema di arbitrato per responsabilità da investimenti in strumenti finanziari

a) La speciale procedura arbitrale della l. di stabilità 2016 (segue aggiornamento n.1)

E' stato emanato (con d.P.c.m. n.82 del 28 aprile 2017) il regolamento attuativo dell'arbitrato previsto dall'art. 1, commi 857-860, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (l. stabilità 2016, in una con l'art. 9, comma 10, d.l. 3 maggio 2016 n. 59 -conv. in l. n. 119/16-), allo scopo di risarcire gli investitori danneggiati da determinate banche, ove sia accertata la responsabilità di queste ultime, "per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

Il regolamento disciplina un arbitrato con forte matrice pubblicistica, che si distacca dal modello ordinario e rientra nel modello che ho definito altrove "a tecnica arbitrale differenziata" (cap. XI, par. 7).

Si tratta di un arbitrato obbligatoriamente amministrato dalla Camera arbitrale dei contratti pubblici, e tendenzialmente gratuito per l'investitore, con spese a carico di un apposito Fondo di solidarietà.

La peculiarità sta nel fatto che le parti non hanno nessun potere di influire sulla designazione del collegio, che è necessariamente composto dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione – o da un suo delegato -, e da altri due arbitri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia: significativo è il fatto che possano essere scelti magistrati (ordinari, amministrativi e contabili, oltre ad Avvocati dello stato) a riposo, contrariamente a quanto previsto in via generale dalla l. n. 190 del 2012, in combinato disposto con il d. lgs. n. 50 del 2016 (v. par. 5 cap. VIII).

Possono essere altresì costituiti collegi arbitrali "supplenti", ove il numero di ricorsi ne determini la necessità.

L'assegnazione ai diversi collegi avviene con criteri automatici o, comunque, il più possibile oggettivi, attraverso il raggruppamento dei ricorsi in categorie omogenee, oppure l'assegnazione ad uno stesso collegio di tutti i ricorsi contro la medesima banca.

Quest'ultima previsione desta perplessità, ponendosi le stesse problematiche di terzietà già viste a proposito della nomina di uno stesso organo arbitrale per vicende strettamente connesse, in special modo quando una soltanto delle parti sia identica in tutti i procedimenti.

II. L'arbitrato degli ordini forensi

La legge professionale forense (l. n. 247 del 2013) aveva previsto la possibilità per gli ordini degli avvocati di costituire apposite Camere arbitrali (art. 29, comma 1, lettera n) ed il d.m. 14 febbraio 2017 è intervenuto per disciplinare le relative modalità di costituzione.

Opportunamente, si stabilisce che le Camere arbitrali dovranno essere dotate di una piena "autonomia organizzativa ed economica". Altrettanto opportuno è l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dagli arbitri nelle loro funzioni. L'attenzione massima è sulle modalità di costituzione dell'organo arbitrale, al fine di garantire la massima terzietà, professionalità e trasparenza.

Si opta per il metodo della lista chiusa, alla quale i candidati possono richiedere di iscriversi; con l'inserimento nella lista, i potenziali arbitri assumeranno l'obbligo di rispettare un apposito codice etico.

Sono previsti requisiti di onorabilità ed ipotesi speciali di incompatibilità (non possono essere nominati arbitri i membri della stessa camera arbitrale, del consiglio dell'ordine, nonché loro soci, associati, o esercenti negli stessi locali o parenti); è ribadito l'obbligo della dichiarazione di indipendenza (già peraltro stabilito dal codice deontologico forense) ed è imposta la pubblicazione delle nomine.

Emerge però qualche perplessità. Benché, infatti, siano previste specifiche aree di competenza, dalle quali trarre i nominativi dei singoli organi arbitrali, i criteri su cui deve basarsi l'istituzione per la nomina a lei demandata non tengono conto, purtroppo, delle peculiarità del caso concreto: infatti, è obbligatoria una rotazione, per di più informatizzata.

Secondo una prassi sempre più frequente nell'arbitrato amministrato, da un lato è assicurato il dovere di riservatezza, sia da parte dell'ente amministratore, sia da parte di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ed in primis gli arbitri; d'altro lato è prevista la possibilità di pubblicazione degli atti in forma anonima, purché vi sia il consenso delle parti.

Infine, mi pare molto significativa l'attribuzione alle Camere arbitrali di formazione forense di un ulteriore ruolo: debbono farsi promotrici della cultura dell'arbitrato, attraverso la "cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa".